

# I CONTRIBUTI DA RISCATTO



## Le Guide Inps


Direttore  
*Annalisa Guidotti*  
Capo Redattore  
*Iride di Palma*

Testi  
*Patrizia Gatti*  
*Valeria Valdiserri*

Progetto grafico  
*Peliti Associati*

Illustrazioni  
*Paolo Cardoni*

Stampa  
*Primaprint*



## Premessa

**V**i sono periodi nella vita del lavoratore per i quali non esiste l'obbligo di versare i contributi. La legge però offre la possibilità di riscattare tali periodi, consentendo di raggiungere o migliorare il trattamento pensionistico. Sono riscattabili, per esempio, i periodi di studio e formazione, i periodi di lavoro svolto all'estero e i periodi di astensione per maternità e paternità.

*Quali sono i periodi che si possono riscattare?  
Quanti tipi di riscatto ci sono?  
A quanto ammonta il contributo da versare?*

A queste e a numerose altre domande risponde questa guida che ha funzione esclusivamente divulgativa e che non può in ogni caso costituire fonte di diritto. Per una conoscenza più completa della normativa che regola la materia, si rinvia alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto. Per altre informazioni consultare il sito [www.inps.it](http://www.inps.it) o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

## I contributi da riscatto

I contributi “da riscatto” sono quelli che l'assicurato deve versare per far rientrare nel calcolo della sua pensione i periodi di lavoro per i quali non esisteva l'obbligo dell'assicurazione nonché tutti i periodi di attività svolta all'estero. Sono considerati contributi da riscatto anche quelli accreditati figurativamente in riferimento a particolari periodi, espressamente previsti dalla legge, durante i quali non si è svolta l'attività lavorativa.

I periodi attualmente riscattabili per ottenerne l'accredito sulla posizione assicurativa sono:

- il corso legale di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
- l'attività lavorativa svolta all'estero, nei paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale;
- i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro;
- i congedi per gravi motivi familiari;
- i congedi per formazione e studio;
- lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996.

I contributi da riscatto si collocano temporalmente nel periodo in cui esiste la cosiddetta “scopertura assicurativa”, ovvero quando la posizione del lavoratore presenta un vuoto contributivo (*se, per esempio, il riscatto si riferisce agli anni 1990-1995 i contributi verranno accreditati in quel periodo anche se il riscatto viene pagato nel 2007*).

### Quanto si paga

Il riscatto è a totale carico del richiedente e l'importo del contributo varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione del richiedente (*si veda il paragrafo ‘Quanto e come si paga’ a pag.14*).

# Il riscatto della laurea e dei periodi di studio

## Chi può chiederlo

I lavoratori dipendenti e autonomi (*artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni ecc.*), i lavoratori iscritti ai fondi speciali e i lavoratori parasubordinati (*collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti privi di Cassa di categoria*) assicurati all'Inps, possono presentare domanda di riscatto del periodo del corso legale di studi universitari o altri periodi di studio, pagando il relativo costo. Per ottenere il riscatto è necessario aver versato almeno un contributo settimanale all'Inps in qualunque periodo della vita assicurativa, anche dopo il conseguimento della laurea o dei titoli equiparati. Si può chiedere il riscatto all'Inps solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa.

## Cosa si può riscattare

La domanda di riscatto può essere presentata per:

- gli anni accademici effettivi del corso legale di laurea (ad esempio quattro anni per giurisprudenza, cinque anni per ingegneria ecc.). Sono esclusi dal riscatto gli anni durante i quali lo studente è considerato fuori corso. Se, per esempio, lo studente si è laureato in scienze politiche con sei anni di studio, il riscatto è ammesso solo per i primi quattro anni effettivi di corso. Nel caso in cui l'assicurato, dopo un certo numero di anni di frequenza, decida di cambiare facoltà ottenendo l'iscrizione al primo anno o a un anno intermedio del nuovo corso, può riscattare il numero degli anni di studio previsti per la durata del corso che ha dato luogo al conseguimento della laurea. Per esempio, se dalla facoltà di medicina si passa a quella di biologia (quattro anni) e si ottiene l'iscrizione al terzo anno, dopo la laurea possono essere ammessi a riscatto i due anni della facoltà di medicina e il terzo e il quarto anno della facoltà di biologia.

Il riscatto può riguardare tutto il periodo (riscatto totale) o singoli periodi dei corsi di laurea (riscatto parziale);

- due o più corsi di laurea, anche se tali titoli non sono richiesti per l'ammissione o la progressione in carriera;
- i periodi di studio previsti per conseguire i diplomi di tecnico di audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciati da una scuola universitaria;
- i periodi dei corsi di studio universitario a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi universitari (di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre anni);
- i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca, successivi alla laurea, di durata non inferiore a due anni.

## Studi all'estero

È possibile riscattare anche i periodi di studio compiuti all'estero, purché la laurea conseguita in un altro Paese sia riconosciuta o abbia valore legale in Italia. In tal caso il riscatto può essere riconosciuto per una durata corrispondente all'analogo periodo di studio previsto in Italia per quella facoltà o, se inferiore, per la durata degli studi compiuti all'estero.

Il riscatto è autorizzato anche se gli studi sono stati parzialmente compiuti all'estero e poi completati in Italia con il conseguimento del titolo di studio. Sono riscattabili anche le lauree in teologia e in altre discipline ecclesiastiche conseguite presso facoltà riconosciute dalla Santa Sede.

## La domanda

La domanda di riscatto va presentata all'Inps utilizzando l'apposito modulo di *Domanda di riscatto del periodo del corso legale di laurea*, disponibile presso i nostri uffici e sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione 'Moduli', area 'Assicurato/Pensionato'.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, la domanda deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo di *Domanda di riscatto dei corsi di studi universitari nella Gestione Separata*, disponibile presso i nostri uffici e sul sito

*www.inps.it*, nella sezione 'Moduli', area 'Assicurato/Pensionato'.

In entrambi i casi va allegata alla domanda la documentazione rilasciata dall'Università o Scuole universitarie che attesti il conseguimento del titolo e gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studi.

### Quando

Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento. Il costo del riscatto, che è a totale carico del richiedente, aumenta quanto più vicina è la data del pensionamento.

### Da ricordare

Il riscatto può essere chiesto anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

### Esclusioni

Può avvenire che, durante il periodo di studi universitari, venga svolta contemporaneamente un'attività lavorativa. In questo caso, esistendo già un'assicurazione da lavoro, non è necessario chiedere il riscatto.

Non è possibile ottenere il riscatto:

- per motivi di studio:
  - se i periodi universitari non si concludono con la laurea;
  - per i periodi 'fuori corso'.
- per motivi di assicurazione:
  - se i periodi sono già coperti da contribuzione all'Inps o presso altri fondi obbligatori di previdenza (Inpdap, Inpgi ecc.);
  - nel caso di periodi di laurea già riscattati presso fondi di previdenza diversi dall'Inps.

### Periodi riscattabili

Sono riscattabili tutti i periodi di lavoro dipendente svolto all'estero che non risultano già coperti da contribuzione in Italia.

I lavoratori dipendenti assicurati all'Inps possono riscattare i periodi di lavoro svolto all'estero in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche quando i periodi sono stati assicurati secondo la legislazione locale e quando hanno dato luogo alla liquidazione di una pensione a esclusivo carico dello stato estero. Il riscatto può essere chiesto da chi, all'atto della presentazione della domanda, risulti cittadino italiano (anche se durante l'attività lavorativa svolta all'estero era in possesso di una cittadinanza diversa) e dai familiari superstiti del lavoratore che, alla data della morte, risultano cittadini italiani.

### Periodi non riscattabili

Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolto in Paesi legati all'Italia da convenzione in materia di assicurazioni sociali o appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE), in quanto questi periodi sono automaticamente riconosciuti ai fini della pensione italiana in base al cosiddetto principio della 'totalizzazione'.

I Paesi convenzionati con l'Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Messico, Montenegro, Principato di Monaco, Santa Sede (Vaticano), Serbia, Stati Uniti d'America, Repubblica di San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

I 27 Paesi che attualmente fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

I tre Paesi che hanno aderito allo Spazio Economico Europeo sono: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

In seguito all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Confederazione svizzera, le precedenti convenzioni tra Italia e Svizzera sono state sostituite dai Regolamenti comunitari e viene applicato il principio della totalizzazione. È comunque possibile il riscatto dei periodi di lavoro svolti in questi Paesi se risultano scoperti di assicurazione o contribuzione.

### La domanda

La domanda di riscatto può essere presentata all'Inps in qualsiasi momento utilizzando l'apposito modulo disponibile presso i nostri uffici e sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione 'Moduli', area 'Convenzioni internazionali', allegando il certificato di cittadinanza italiana. Quest'ultima certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che deve essere rilasciata direttamente presso la sede Inps.

Se il richiedente risiede all'estero può inviare la domanda di riscatto alla sede Inps presso la quale ha già una posizione assicurativa; se non ha una posizione assicurativa presso l'Inps può inoltrare domanda presso qualunque sede dell'Istituto.

### Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda vanno allegati:

- tutti i documenti originali (o in copia autenticata) con 'data certa' che provano l'esistenza del rapporto di lavoro da riscattare (e possibilmente la durata di tale rapporto) e l'importo della retribuzione percepita (*lettere di assunzione o di licenziamento, buste paga dell'epoca, libretti di lavoro, contratti di lavoro ecc.*). Sono valide anche le dichiarazioni delle autorità consolari italiane o delle pubbliche amministrazioni straniere che controllano l'immigra-

zione. Sono ammesse le prove testimoniali giurate e le dichiarazioni di responsabilità sottoscritte dal datore di lavoro che attestano la durata del rapporto di lavoro;

- le dichiarazioni dei datori di lavoro rese 'ora per allora', purché convalidate dall'autorità consolare italiana e accompagnate da documenti con 'data certa' attestanti le date di espatrio e di rimpatrio del lavoratore.

In ogni caso tutti i documenti allegati alla domanda di riscatto, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in italiano (convalidata dall'autorità diplomatica straniera o da traduttori italiani regolarmente autorizzati).

### Esclusioni

Sono esclusi dal riscatto i periodi di lavoro svolti negli stati del territorio ligure e nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana perché quei territori non potevano essere considerati stati esteri.

# Astensione per maternità e paternità

È possibile presentare domanda di riscatto, **al di fuori del rapporto di lavoro e a totale carico del richiedente**, per l'astensione facoltativa (o congedo parentale), oltre i primi 6 mesi e entro i tre anni di vita del bambino, fruita per un massimo di 11 mesi tra i due genitori. La lavoratrice (o il lavoratore) deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un'effettiva attività lavorativa.

## Da ricordare

Il riscatto dei periodi di astensione facoltativa possono essere richiesti anche dai familiari superstiti se la lavoratrice (o il lavoratore), al momento del decesso, aveva versato almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria all'Inps.

## Contribuzione figurativa

Nel caso di contribuzione figurativa, l'Inps accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente, su domanda del lavoratore (o della lavoratrice).

La domanda di integrazione dei contributi accreditati figurativamente mediante riscatto o con versamenti volontari può essere presentata, **nell'ambito del rapporto di lavoro**, per:

- i periodi di astensione per allattamento e quelli per malattia del bambino compresi tra i 3 e gli 8 anni;
- i periodi di astensione facoltativa (o congedo parentale), oltre i primi 6 mesi e fra i tre e gli otto anni di vita del bambino, fruiti per un massimo di 11 mesi tra i due genitori.

Il riscatto di tutti i periodi di astensione facoltativa è a totale carico del richiedente e calcolato con le stesse modalità previste per gli altri riscatti. Si può cumulare con quello del corso legale di laurea solo se i due periodi non superano i cinque anni.

Questo significa che se il richiedente ha già beneficiato di 5 anni di riscatto per la laurea non può usufruire di altri anni per la copertura assicurativa di periodi di astensione facoltativa per la maternità.

## Da ricordare

I periodi di astensione obbligatoria per gravidanza, al di fuori del rapporto di lavoro, sono accreditati figurativamente se la lavoratrice risulta in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un'effettiva attività lavorativa.

## La domanda

La domanda deve essere compilata in carta libera e presentata presso gli uffici Inps, allegando l'autocertificazione attestante la data di nascita del figlio/a e, nei casi di congedo per malattia del bambino, il relativo certificato rilasciato dal medico specialista.

# Congedi per motivi di famiglia e per formazione

## Per motivi di famiglia

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi di famiglia. Durante questi periodi il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non viene calcolato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il lavoratore può presentare domanda all'Inps per il riscatto di tali periodi o versare i relativi contributi calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria.

## La domanda

La domanda deve essere compilata in carta libera, allegando tutti i documenti attestanti la situazione per la quale si richiede il periodo di congedo.

## Da ricordare

La facoltà di riscatto dei periodi di congedo per motivi di famiglia è estesa anche ai periodi anteriori al 31 dicembre 1996.

## Per formazione

Il lavoratore in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda (pubblica o privata) o amministrazione, può fruire di un periodo di congedo per la formazione non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto, ma non ha diritto ad alcuna retribuzione né è coperto da contribuzione figurativa. Il lavoratore può presentare domanda all'Inps per il riscatto di tali periodi o versare i relativi contributi calcolati secondo i criteri della contribuzione volontaria.

## Cosa si può riscattare

Tutti i periodi di congedo chiesti per:

- il completamento della scuola dell'obbligo;
- conseguire un titolo di studio di secondo grado;
- conseguire un diploma universitario o di laurea;
- partecipare ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro.

## Interruzioni o sospensioni

Il lavoratore può interrompere o sospendere l'attività lavorativa se previsto da una specifica disposizione di legge o contrattuale. Per questi periodi, con decorrenza successiva al 1996, può essere chiesto il riscatto per la durata massima di tre anni. In alternativa, i lavoratori possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria.

## La domanda

La domanda deve essere compilata in carta libera, allegando i documenti attestanti il conseguimento del titolo o la partecipazione alle attività formative.

# Lavoro parasubordinato

I lavoratori parasubordinati hanno la possibilità di riscattare i periodi di lavoro svolti per collaborazioni coordinate e continuative, anteriormente all'istituzione della Gestione separata (Gennaio 1996).

## I requisiti

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da documenti con 'data certa'.

L'onere di riscatto è interamente a carico del richiedente.

È possibile riscattare fino ad un massimo di cinque anni, se per tali periodi non risulta alcuna forma di copertura contributiva.

## La domanda

La domanda di riscatto può essere presentata all'Inps in qualsiasi momento utilizzando l'apposito modulo di 'Domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria', disponibile presso tutti i nostri uffici e sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione *Moduli*, area *Aziende e Contributi*. I periodi da riscattare devono essere provati da documenti con 'data certa': dichiarazioni, attestazioni e tutti i documenti redatti all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa attestante l'esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti dal richiedente (*contratto, dichiarazione dei redditi ecc.*). È possibile allegare alla domanda di riscatto una dichiarazione resa 'ora per allora' solo se rilasciata da pubbliche amministrazioni e sottoscritta da un funzionario responsabile.

## Il pagamento

L'importo è calcolato dall'Inps sulla base dei compensi percepiti nei periodi oggetto del riscatto e rivalutato applicando la variazione dell'indice Istat. L'Inps invia, al domicilio del richiedente, un bollettino di conto corrente postale e la comunicazione della somma da pagare entro 60 giorni. Il pagamen-

to può essere effettuato in un'unica soluzione oppure rateizzato per un massimo di 5 anni (60 rate mensili di importo uguale). Se non è possibile dimostrare l'ammontare dei compensi percepiti, l'importo viene calcolato in base al reddito minimo stabilito per i commercianti.

## Se non si paga o si paga in ritardo

Il mancato versamento, nei termini assegnati, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza.

Il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto.

# Quanto e come si paga il riscatto

## Quanto pagare

Il costo varia in base all'epoca cui si riferiscono gli anni da riscattare.

Se si tratta di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, l'onere del riscatto sarà calcolato con il sistema retributivo che si basa su alcuni dati variabili. La base matematica per la determinazione del costo del riscatto è costituita da particolari tabelle - che tengono conto di fattori demografici e previdenziali - e dalla cosiddetta 'riserva matematica', ovvero dalla quantità di denaro necessaria per coprire l'impegno finanziario che l'Inps dovrà sostenere per corrispondere la pensione maggiorata dal riscatto. Il calcolo viene effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione, rilevabili da tabelle approvate da vari decreti ministeriali, che tengono conto:

- dell'età del richiedente (maggiore è l'età più si paga);
- del sesso (per le donne, che mediamente vivono di più degli uomini, il costo dei riscatti è un po' più elevato);
- della consistenza della posizione assicurativa e delle retribuzioni (più lunga è l'anzianità contributiva e più elevata è la retribuzione, maggiore sarà la pensione successivamente liquidata e maggiore il costo del riscatto);
- della durata dei periodi da riscattare.

Ogni riscatto comporta la determinazione di una specifica 'riserva matematica' e ha un costo diverso.

Se i periodi da riscattare sono successivi al 1° gennaio 1996, l'importo verrà determinato col sistema contributivo, calcolato sulla base dell'aliquota contributiva obbligatoria alla retribuzione lorda (il 32,70 % per la generalità dei lavoratori dipendenti) moltiplicato il numero degli anni da riscattare.

Se gli anni da riscattare sono in parte precedenti e in parte successivi al 1° gennaio 1996, il calcolo sarà misto: retributivo per la parte anteriore alla data e contributivo per la parte successiva. *(si veda l'esempio allegato alla guida)*

## Come pagare

La somma da versare per i periodi da riscattare viene comunicata dall'Inps e può essere pagata in unica soluzione o in forma rateale.

In tutti i casi l'Inps fornisce i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i pagamenti.

- Se viene scelto il pagamento in unica soluzione, la somma va versata entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Inps. Il mancato pagamento dell'importo viene considerato come rinuncia alla domanda, per cui l'Inps non procede al riscatto dei periodi richiesti. Il pagamento effettuato oltre i 60 giorni può essere considerato, invece, come nuova domanda di riscatto. In questo caso, però, l'importo dovuto dovrà essere ricalcolato sulla base della diversa età e anzianità contributiva.
- Se viene scelta la forma rateale, il pagamento può essere dilazionato fino a un massimo di 60 rate mensili in 5 anni. In questo caso il costo del riscatto è maggiorato degli interessi di rateazione calcolati secondo il tasso legale. Le rate devono essere versate con regolarità, rispettando le scadenze riportate sui moduli di pagamento. Il mancato versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda, mentre il tardivo pagamento della prima rata può essere considerato come una nuova domanda.

## Rinuncia

Si può rinunciare alla domanda di riscatto se dopo averla presentata, per qualsiasi motivo anche di ordine economico, si ritiene di non voler dare più corso alla richiesta.

Se l'Inps non ha ancora inviato la lettera di accoglimento, si deve comunicare agli uffici Inps l'intenzione di rinunciare.

Se il richiedente ha già ricevuto la lettera di accoglimento è sufficiente non pagare la somma dovuta per manifestare la volontà di rinuncia.

Dopo aver rinunciato è possibile ripresentare la domanda. In questo caso la

somma da pagare sarà ricalcolata sulla base dei dati presenti al momento della nuova domanda (età, retribuzione ecc.).

### Particolari situazioni

Se si va in pensione prima del pagamento di tutte le rate, le somme restanti debbono essere versate con un unico pagamento.

Se il riscatto viene chiesto da una persona già in pensione il pagamento non può essere rateizzato in quanto il riscatto comporta un incremento immediato della pensione: in questo caso l'intera somma deve essere pagata entro 60 giorni.

### Detrazioni fiscali

L'importo del riscatto, che è a totale carico del richiedente, è deducibile dal reddito complessivo ai fini fiscali.

## I ricorsi

Se la domanda di riscatto viene respinta si può presentare ricorso all'Inps. Il ricorso deve essere indirizzato, in carta libera, al Comitato fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Se riguarda il mancato accoglimento della domanda di riscatto del corso legale di laurea, il ricorso va invece indirizzato:

- al Comitato del fondo pensioni lavoratori dipendenti, se il richiedente è un lavoratore dipendente;
- al Comitato amministratore dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti, se il richiedente è artigiano o commerciante;
- al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, se il lavoratore è coltivatore diretto, colono o mezzadro;
- al Comitato amministratore della 'gestione separata', se il ricorrente è un lavoratore parasubordinato o un libero professionista iscritto a tale gestione.

Tutti i ricorsi possono:

- essere presentati agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- essere inviati alla Sede dell'Inps per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- essere presentati all'Inps tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

### Documenti

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per far riesaminare la richiesta.

# La rendita vitalizia

Se il lavoratore si accorge che esiste un periodo di 'vuoto' nella sua posizione contributiva, perché il datore di lavoro non ha versato in suo favore i contributi, può segnalarlo all'Inps che provvederà al loro recupero. Nel caso in cui sia intervenuta la prescrizione del periodo (trascorsi 10 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versare i contributi), l'Inps non può più chiederne il versamento e il datore di lavoro non può volontariamente regolarizzare la posizione del dipendente. In questo caso il lavoratore (o anche i familiari collaboratori di artigiani, commercianti e coltivatori diretti) può chiedere all'Inps la costituzione di una rendita vitalizia per ottenere l'accredito del periodo durante il quale non sono stati versati i contributi.

*In questa guida viene trattata la rendita vitalizia in quanto, pur essendo unicamente riferita a periodi prescritti di omissione contributiva parziale o totale, presenta modalità di calcolo identiche a quelle utilizzate per i periodi per i quali la legge prevede la possibilità del riscatto.*

## Da ricordare:

*Dal 1° gennaio 1996, il termine della prescrizione è ridotto da 10 a 5 anni. Nel caso in cui il lavoratore o i suoi superstiti denunciano la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro, il termine di prescrizione è di 10 anni.*

## La domanda

La rendita può essere chiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro a tutti gli uffici dell'Inps.

La domanda va compilata:

- sul modulo RVR/1 se la costituzione della rendita è chiesta dal datore di lavoro;
- sul modulo RVR/1bis se la costituzione della rendita è richiesta dal lavoratore.

I moduli sono disponibili presso tutti gli uffici Inps. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti utili a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione percepita dal lavoratore (*buste paga, libri paga e matricola, libretti di lavoro, lettere di assunzione*).

Sono ammesse in aggiunta prove testimoniali, limitatamente alla durata e alla continuità del rapporto di lavoro, mentre documenti e dichiarazioni rilasciati 'ora per allora' vengono presi in considerazione solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritti dai funzionari responsabili in quanto risultanti dagli atti d'ufficio.

La costituzione della rendita può essere chiesta anche dal lavoratore già pensionato: in questo caso, una volta versato l'importo dovuto, la pensione verrà ricalcolata dall'Inps.

## Il ricorso

Se la domanda di rendita vitalizia viene respinta, si può presentare ricorso, in carta libera al Comitato Amministratore Fondo lavoratori dipendenti, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Amministratore del Fondo lavoratori dipendenti, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede Inps per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Se il ricorso viene respinto, si può avviare un'azione giudiziaria per ottenere la regolarizzazione della sua posizione assicurativa e ottenere anche la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.

## Esempio

Per avere un'idea del costo di un riscatto, ipotizziamo il caso di un assicurato con un'anzianità contributiva e assicurativa di venticinque anni, che chiede di riscattare un periodo di quattro anni antecedente il 1° gennaio 1996. *Mario Rossi, nato il 5 gennaio 1952, assicurato con l'Inps da venticinque anni e con una retribuzione annua lorda di 28.500 euro ha chiesto, il 30 marzo 2004, di riscattare i quattro anni del corso legale di studi universitari.* In questo caso si effettuano due calcoli della pensione spettante alla data della domanda: il primo è effettuato sulla base di un'anzianità di venticinque anni di contribuzione e il secondo, comprensivo del riscatto, con un'anzianità di ventinove anni. Il Sig. Rossi raggiunge, nel primo caso, un'anzianità contributiva di 1.300 contributi settimanali e, nel secondo, di 1.508 contributi settimanali. Sulla base di tali requisiti, l'incremento di pensione (ossia la differenza tra la pensione con riscatto e quella senza) risulta pari a 2.280 euro. Su tale importo viene applicato il coefficiente di calcolo ricavato dalle tabelle ministeriali in relazione al sesso, all'età e all'anzianità contributiva del lavoratore. Nel caso specifico, il sig. Rossi deve pagare 36.340 euro circa per il riscatto.

## LE GUIDE

**Nella stessa collana:**

Gli artigiani e i commercianti

I contributi figurativi

I diritti delle persone  
con disabilità

I lavoratori parasubordinati

I versamenti volontari

Il lavoro domestico

Il lavoro part time

L'assegno per il nucleo familiare

La maternità

Le pensioni internazionali

L'indennità ordinaria  
di disoccupazione

Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184

**"Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a  
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 1.

Cumulo di periodi assicurativi

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici

per inabilita'.

2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile.

3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

## Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCATTO

### Art. 2. Corsi universitari di studio

1. La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

#### Art. 3.

##### Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa

1. La facolta' di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 2 - del decreto - legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere e' dovuto dall'assicurato nella misura intera.

2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, e' data facolta' di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

#### Art. 4.

##### Modalita' dei riscatti

1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA

#### Art. 5.

Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo' far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:

- a) 36 contributi mensili;
- b) 156 contributi settimanali;
- c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
- d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
- e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 6.

##### Presupposti di ammissione

1. La contribuzione volontaria puo' essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

#### Art. 7.

##### Modalita' di determinazione della contribuzione

1. L'importo del contributo volontario e' pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.
2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di proscrittori volontari non puo' essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale

obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

4. Per i procuratori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

5. Le retribuzioni sulle quali e' calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo e' commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

8. Gli assicurati, ai quali e' stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente protempore, hanno facolta' di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

#### Art. 8.

##### Modalita' di versamento

1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun ente interessato.

2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.

3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

#### Capo IV

##### NORME FINALI

#### Art. 9.

##### Norme transitorie e finali

1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione

le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 10.  
Abrogazioni

1. E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.

Per sostenere i giovani ricercatori e tener conto della situazione determinatasi all'interno delle Università in relazione agli incrementi dell'aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato l'importo degli assegni di ricerca.

## **Misure previdenziali**

Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.

### **Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue**

La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le prestazioni pensionistiche future.

### **Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)**

In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l'utilizzabilità dei contributi versati.

*Per i giovani che sono nel sistema contributivo:* sarà predisposto un meccanismo di utilizzazione dei contributi versati in qualsiasi fondo, per un'unica pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l'ammontare della pensione.

*Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto:* si ridurrà dagli attuali sei a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche.

### **Interventi in materia di riscatto della laurea**

Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l'obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurre l'onere.

*Per i giovani che sono nel sistema contributivo:* si stabilirà sia la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche sia la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l'attività lavorativa mediante il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare, definito dalla legge. Il pagamento potrà essere dilazionato senza interessi fino a dieci anni e sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento. Inoltre si prevederà la possibilità di detrarre a fini fiscali, dal

reddito dei genitori o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico, il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.

*Per quanto riguarda coloro che sono nel sistema retributivo o misto:* si uniformeranno le diverse modalità di rateizzazione del contributo di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l'applicazione di interessi di rateizzazione (a differenza di quanto oggi viene previsto dall'Inps o per i dipendenti degli enti locali). In relazione al sistema di calcolo retributivo e misto avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno applicate le tabelle attuariali secondo la vigente normativa.

### **Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati**

Sarà previsto un aumento graduale dell'aliquota dei parasubordinati, finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.